SENTENZA Cassazione penale sez. I - 26/06/2025, n. 23920

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. DI GIURO Gaetano - Relatore

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

Bo.Ai. nato in A il (Omissis). (OMISSIS)

difeso dall'avv. Claudia Nicotra del foro di Palermo

avverso il provvedimento del 27/05/2025 del Giudice di pace di Trapani;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Gaetano Di Giuro;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha richiamato la memoria depositata dal suo Ufficio, nella quale è stato chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Bo.Ai. risulta essere stato trattenuto, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) inizialmente presso il CPR di Milano - Corelli e poi presso il CPR di Trapani - Milo.

In data 7.04.2025 la Questura di Trapani chiedeva la proroga del trattenimento per ulteriori 90 giorni, precisando che i primi 90 giorni sarebbero scaduti il 9.04.2025 e che la proroga era necessaria essendo

il suddetto ufficio in attesa di documentazione per il rimpatrio. Il Giudice di pace di Trapani disponeva la proroga del trattenimento.

Lo stesso Giudice, poi, con ordinanza in data 27 maggio 2025, ha rigettato l'istanza per il riesame del provvedimento di proroga del trattenimento presso il CPR in ultimo indicato e ha convalidato la proroga del trattenimento, disposta in attesa di rilascio della documentazione necessaria per il rimpatrio da parte delle autorità algerine, in particolare il lasciapassare da parte del Consolato dell'Algeria a Napoli e del nulla-osta.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Bo.Ai. articolando due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 14, comma 4, del suddetto decreto legislativo e vizio di motivazione.

Rileva che la richiesta di proroga accolta dal Giudice di pace col provvedimento del 9.04.2025 si basa sulla necessità di attesa di rilascio della documentazione necessaria per il rimpatrio in Algeria del ricorrente; e che sia la richiesta di proroga sia il provvedimento di proroga sia, infine, il provvedimento di riesame non tengono conto delle specifiche deduzioni difensive relative alla richiesta di proroga, circa il fatto che non si specifichi in essa l'attività svolta dalla Questura durante il trattenimento presso il CPR di Milano e le gravi difficoltà incontrate per l'identificazione, considerato il carattere eccezionale della misura del trattenimento, non si menzioni la richiesta di protezione internazionale avanzata e non si specifichi la data di ingresso presso il CPR di Trapani e l'attività svolta dal Questore di Trapani. Lamenta che al riguardo il Giudice di pace avrebbe dato vita ad una motivazione apparente e come tale censurabile in questa sede.

2.2. Con il secondo motivo il difensore denuncia violazione dell'art. 14, comma 4, del suddetto decreto legislativo e vizio di motivazione per inosservanza dei termini perentori ivi previsti.

Il ricorrente deduce la tardività del provvedimento di proroga, poiché il termine massimo della richiesta di proroga doveva ritenersi spirato già alla data del 5.04.2025 ovvero due giorni prima della richiesta avanzata dal Questore di Trapani in data 7.04.2025.

Rileva il ricorrente che il trattenimento è stato convalidato il 30 novembre 2024 e che da tale data è iniziata la sospensione del termine per il trattenimento per la proposizione della domanda di protezione internazionale, cessata poi il 7 gennaio 2025 per il rigetto della suddetta domanda; e che da tale data sono decorsi ulteriori 90 giorni che, cumulati ai due giorni già spirati dal 28 novembre fino alla sospensione, fanno sì che il termine massimo della richiesta di proroga doveva ritenersi già spirato alla data del 5.04.2025.

Si duole che al riguardo il Giudice di pace motivi in modo apparente, facendo riferimento ad un periodo di sospensione di 43 giorni asseritamente dimostrato dalla Pubblica amministrazione che non spiega.

Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Va rilevato che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. Sez. 1, 28/02/2019, n. 6064, Rv. 653101).

Va, però, anche specificato che possono essere proposte dinanzi a questa Corte e dalla stessa delibate solo le questioni devolute al giudice di merito.

Nel caso in esame il Giudice di pace nell'ordinanza in esame rileva che la richiesta dì riesame atteneva a due profili e precisamente alla carenza di motivazione della richiesta amministrativa di proroga, tale da riverberarsi sul provvedimento di proroga, e alla scadenza del termine per richiedere la proroga del trattenimento da parte della pubblica amministrazione resistente.

Dalla richiesta di riesame in atti si evince che la difesa a denunciare la carenza motivazionale sulle gravi difficoltà che giustificherebbero la richiesta di proroga da parte del Questore e sulla scadenza del termine di efficacia del precedente provvedimento.

Per quanto riguarda il primo profilo, il Giudice di pace, lungi dal dar vita ad una motivazione apparente e, quindi, censurabile in questa sede, in cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (e quindi anche per apparenza e/o assenza motivazionale, ma non per vizio di motivazione), dà atto delle ragioni della richiesta di proroga del trattenimento dello straniero e precisamente del fatto che sia stata addotta come causa la circostanza che a seguito di richiesta l'Ufficio Immigrazione della Questura di Trapani era in attesa ancora del rilascio del nuovo lasciapassare da parte del Consolato dell'Algeria di Napoli e del nullaosta per il rimpatrio, e quindi che sia stato dimostrato il motivo per cui si richiedeva la proroga del trattenimento, riguardante così l'attesa di tale documentazione.

1.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, che ripercorre il secondo profilo di doglianza della richiesta di riesame già aspecifico, concernente la tardività del provvedimento di proroga per essere intervenuta la richiesta di proroga oltre termine, senza impegnarsi a delineare l'esatta sequenza procedimentale, alla luce della proposta domanda di protezione.

Ad ogni modo, nell'ordinanza, si osserva che nell'istanza di riesame si assume scaduto il termine per la proroga al 26 febbraio 2025, omettendo di specificare lo stesso istante che, durante il suo trattenimento presso il CPR Corelli di Milano, iniziato il 27 novembre 2024, ha fatto istanza di protezione internazionale preannunciata proprio dinanzi al Giudice di pace all'udienza del 28 novembre 2024, con conseguente sospensione del termine di cui all'art. 14 del suddetto decreto legislativo.

Tale istanza di protezione internazionale era rigettata in data 7 gennaio 2025, come emerge dalla decisione della Commissione territoriale (che individua la data di formalizzazione della richiesta nel 2 gennaio 2025).

Il ricorrente ammette che la sospensione del termine di trattenimento previsto dall'art. 14 TUI inizia a decorrere dal 30 novembre 2024.

Però, erroneamente fa partire i novanta giorni di detto trattenimento dal 7 gennaio 2025, data del rigetto della domanda di protezione internazionale, cumulandoli con i giorni precedenti la sospensione. Mentre doveva aggiungere al termine di trattenimento dei novanta giorni, da far decorrere dal primo giorno (nel CPR di Milano) indicato dalla stessa ordinanza impugnata nel 27 novembre 2024, che, quindi, sarebbe scaduto il 26 febbraio 2025, il termine di sospensione per la presentazione della domanda di protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (che prevede la sospensione dei termini di trattenimento, a seguito di detta domanda, quando il trattenimento è già in corso).

Con riguardo a detto termine l'ordinanza impugnata lo individua in giorni 43 sulla base di "come dimostrato dalla P.A. resistente".

Ritiene, invece, questo Collegio che il termine sia di giorni 46, in quanto ai giorni da calcolarsi tra il 30 novembre 2024 e il 7 gennaio 2025, di sospensione per la valutazione della domanda di protezione internazionale, pari a 38, devono aggiungersi i 7 giorni per l'eventuale deposito dell'impugnazione giurisdizionale ai l sensi dell'art. 35-bis, comma 2-ter, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

Quando, quindi, risulta essere stata richiesta la proroga dal Questore, in data 7 aprile 2025, il termine comprensivo della sospensione per la domanda di protezione internazionale non era maturato, ma sarebbe scaduto, secondo il calcolo del Collegio il giorno 12 aprile 2025 (e secondo il calcolo dell'ordinanza impugnata il 9 aprile 2025).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in Euro tremila.

Va disposto l'oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2025.